

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1258}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MELELEO

Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di leva

Presentata l'8 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che viene sottoposta al vostro esame ha lo scopo di eliminare una incongruenza determinata dal fatto che in sede di definizione delle norme sul servizio di leva (decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1964, n. 237, legge 31 maggio 1975, n. 191, legge 24 dicembre 1986, n. 958) nessuno ha fatto mai rilevare situazioni definite appunto di incongruenza, che si sarebbero potute verificare a seguito del mancato riconoscimento degli appartenenti al Corpo militare della Croce rossa italiana (CRI), ai fini del servizio obbligatorio di leva, del servizio

svolto dai medesimi, in modo analogo a quello concesso al personale dei Corpi, peraltro non militari, dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato.

Il Corpo militare della CRI si articola nei seguenti ruoli:

- 1) ufficiali medici;
- 2) ufficiali commissari;
- 3) ufficiali farmacisti;
- 3) ufficiali contabili;
- 4) ufficiali cappellani;
- 5) sottufficiali di varie categorie;
- 6) militi o militari di truppa.

La legge che regola lo stato, l'avanzamento e il trattamento economico del personale di detto Corpo (regio-decreto 10 febbraio 1936, n. 484) determina, tra l'altro, l'inquadramento del Corpo medesimo secondo una struttura gerarchica che trova corrispondenza in quella delle forze armate. Infatti l'articolo 3 del vigente regolamento di disciplina militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, e la relativa tabella dei gradi militari, riportano nella scala gerarchica la corrispondenza tra i vari gradi delle forze armate e del Corpo militare della CRI.

Inoltre la nomina ad ufficiale del Corpo militare della CRI viene effettuata, come le promozioni al grado superiore, con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro della difesa e registrato alla Corte dei conti, in modo analogo a quanto viene praticato per gli ufficiali delle forze armate dello Stato (articolo 9 del regio-decreto del 10 febbraio 1936, n. 484).

L'ufficiale ed il sottufficiale del Corpo militare della CRI assumono con l'arruolamento lo « status militare » per effetto degli articoli 29, 30, 31, 32, e 249 del regio-decreto 10 febbraio 1936, n. 484.

Detto personale, infatti, è soggetto al regolamento di disciplina militare ed al codice penale militare ad eccezione dei cappellani militari, nei casi previsti dalla legge.

In base alla normativa vigente il Corpo, per le proprie esigenze operative e addestrative, effettua periodici richiami in servizio di personale che presta la propria attività in uniforme militare e con i distintivi di grado secondo il regolamento sulle uniformi dell'Esercito.

Tale personale, richiamato periodicamente, può assommare nell'arco di un anno periodi complessivi di circa nove mesi di servizio.

Ciò premesso è da rilevare che mentre il regio-decreto n. 484 del 1936, non richiede per l'arruolamento del personale del Corpo l'obbligo preventivo dell'assolvimento del servizio di leva, d'altra parte le norme sulle dispense del predetto servizio

non prevedono per tale personale alcun esonero, come precedentemente detto; viene così a crearsi di fatto una situazione anomala di un ufficiale o sottufficiale del Corpo militare della CRI, militari a tutti gli effetti, che ha svolto, nel complesso, un periodo di servizio superiore ad un anno e che, chiamato alle armi, per adempiere gli obblighi di leva, cioè per assolvere un ulteriore servizio militare viene incorporato con il grado di militare di truppa.

Ciò, oltre a comportare una situazione paradossale dovuta al mancato riconoscimento ad ufficiali o sottufficiali di un servizio militare della medesima natura (militare), peraltro con il grado iniziale della gerarchia militare (militare di truppa) e un ulteriore onere finanziario a carico dello Stato, determina anche implicazione di ordine etico-militare, connessa ad una modificazione di rapporti di subordinazione (un ufficiale o sottufficiale della Repubblica italiana diviene, in determinato momento, militare di truppa per effetto di un vuoto legislativo!) e disagio morale per gli interessati.

Mi corre l'obbligo di far presente, ancora, in merito alla problematica in questione, che il personale del Corpo militare della CRI durante il servizio è un pubblico ufficiale e che l'ufficiale non in servizio è soggetto alle disposizioni disciplinari stabilite dal regolamento di disciplina militare per gli ufficiali in congedo delle forze armate ai quali è equiparato (articolo 30 del regio-decreto n. 484 del 1936). Come si può ora conciliare la posizione di un ufficiale in congedo del Corpo militare della CRI e la contestuale posizione del medesimo soggetto di militare di truppa a fronte del predetto articolo 30? Siamo in una vera situazione paradossale, anzi direi in una situazione di vera confusione giuridica. A mio avviso, solo l'approvazione da parte del Parlamento del presente provvedimento legislativo potrà sanarla con un giusto riconoscimento al benemerito Corpo militare, più volte decorato, e con una meritata soddisfazione a tutto il suo personale.

La presente proposta di legge elimina appunto tutti i citati inconvenienti.

Essa infatti:

all'articolo 1 prevede che la nomina ad ufficiale o sottufficiale del Corpo militare della Croce rossa italiana, ferma restando la normativa contenuta nel regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, dev'essere subordinata all'effettuazione del servizio di leva da parte dell'interessato;

all'articolo 2 (comma 1) è prevista una norma transitoria intesa a sanare le situazioni pregresse per il personale che, alla data di entrata in vigore della legge,

abbia prestato nel Corpo militare della CRI un periodo complessivo di servizio pari a quello previsto per la leva, mentre col comma 2 vengono dettate norme per gli organi della leva in ordine all'esercizio della facoltà, da parte degli interessati di esercitare il diritto derivante dall'applicazione della legge.

Il provvedimento non comporta oneri finanziari per cui invito gli Onorevoli colleghi a dare il loro assenso al suo ulteriore *iter*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Possono accedere alle nomina ad ufficiale e sottufficiale della Croce rossa italiana coloro i quali prestino il servizio di leva, qualora ne siano obbligati. Restano ferme tutte le altre norme previste dal regio-decreto 10 febbraio 1936, n. 484, relative alla nomina delle predette categorie di personale.

ART. 2.

1. Gli ufficiali ed i sottufficiali, nominati tali, rispettivamente, con decreto del Presidente della Repubblica e con deliberazione del Presidente della Croce rossa italiana, giusto quanto previsto dal regio-decreto 10 febbraio 1936, n. 484, richiamato nell'articolo 1 della presente legge, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora soddisfatto gli obblighi di leva, sono esonerati, a domanda, da tale obbligo, purché abbiano svolto precedentemente un periodo di servizio, anche a più riprese, nell'ambito del Corpo militare della Croce rossa italiana, complessivamente non inferiore a quello previsto per la leva.

2. L'esercizio della facoltà, da parte degli interessati, di avvalersi dell'esonero a norma del comma 1, deve essere annotato sulla documentazione matricolare dei singoli, custodita dai competenti distretti militari e Capitanerie di porto.